

Tar Campania, sezione VI, sentenza n. 5503 del 16 agosto 2021

Autorizzazione Paesaggistica – Inerzia della Soprintendenza – Decorso del tempo - Titolo abilitativo concesso dal Comune – Silenzio assenso

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4711 del 2018, proposto da, rappresentato e difeso dall'avvocato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via; Comune di non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota del 6 giugno 2018, indirizzata al “responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del comune di” e pervenuta al ricorrente a mezzo del servizio postale in data 9 agosto 2018, con la quale la Soprintendenza A.B.A. e P. per l'Area Metropolitana di Napoli, ha richiesto integrazioni documentali relative alla istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/04, trasmessa in data 11-13 ottobre 2017, precisando che “*il termine per l'emissione del parere di cui all'art. 146*

non può considerarsi iniziato e che tale termine, diversamente, inizierà a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante sopra evidenziata”;

- di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione soggettiva del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2021, tenutasi da remoto, Rocco

Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con atto dell'11 febbraio 2005 il ricorrente acquistava dalla signora un fabbricato per civile abitazione sito in, alla II Traversa Cava Battaglino, n. 16 (località Montecorvo), in relazione al quale pendeva domanda di condono presentata, ai sensi della legge n. 724/94, in data 1 marzo 1995.

1.1. In data 5 ottobre 2017 la commissione per il paesaggio del Comune di emanava parere favorevole all'accoglimento della istanza, con il conseguente invio, in data 11 ottobre 2017, del fascicolo procedimentale alla competente Soprintendenza per l'area metropolitana di Napoli B.A. e P. ai sensi dell'art. 146, comma 7, del d.lgs. n. 42/04.

1.2. In data 27 marzo 2018, stante l'inutile decorso del termine contemplato all'art. 146, commi 5 e 8, d.lgs. 42/04, il ricorrente sollecitava la civica Amministrazione al rilascio della autorizzazione paesaggistica.

1.3. In data 10 aprile 2018, indi, con determina n. 417, il Comune di rilasciava la agognata autorizzazione paesaggistica, *“vista la nota prot. n. 9108 del 27*

marzo 2018 a firma della ditta in oggetto, contenente sollecito per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (...) considerato che sono trascorsi i termini di legge per l'acquisizione del parere della Soprintendenza; visto l'art. 17 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990, introdotto dall'art. 3 della legge n. 124 del 7 agosto 2015'.

1.4. In data 6 giugno 2018, nondimeno, la Soprintendenza –sul presupposto del mancato avvio dell'iter procedimentale di cui all'art. 146 d.lgs. 42/04, in ragione della mancata ricezione degli elementi istruttori all'uopo necessari- provvedeva a richiedere la documentazione mancante, *id est*:

- *“atti in originale del condono edilizio, (con la precisazione che) la documentazione da produrre dovrà dimostrare in modo certo l'esistenza e l'epoca dell'abuso”;*
- *“documentazione fotografica che inquadri l'edificio in tutte le sue parti, sia nei particolari sia nell'insieme, nonché l'intera zona in cui è ubicato il manufatto, se è possibile con ripresa dall'alto in moda tale da rilevare le caratteristiche del paesaggio”.*

E ciò espressamente significando che *“il termine per l'emissione del parere di cui all'art. 146 non può considerarsi iniziato e che tale termine, diversamente, inizierà a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante sopra evidenziata”.*

1.5. Il Comune di, di contro, provvedeva a concludere definitivamente il procedimento di condono iniziato nel 1995, rilasciando in favore del ricorrente il titolo abilitativo edilizio in sanatoria (n. 20/18), in data 5 luglio 2018.

1.6. Avverso la nota della Soprintendenza insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, ad unico mezzo di gravame essenzialmente deducendo:

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 146 del d.lgs. n. 42/04 e 17-bis della legge n. 241/90. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento. Difetto di istruttoria e di interesse pubblico. Contraddittorietà con precedenti manifestazioni. Manifesta ingiustizia. Falso scopo. Falsa causa. Violazione artt. 3, 7 e 10 l. 241/90. Violazione del principio del giusto procedimento. Altri profili; e, invero, la richiesta di integrazione documentale formulata dalla

Soprintendenza -in quanto formulata (6 giugno 2018) oltre il termine di 45 giorni di cui all'art. 146, commi 5 e 8, d.lgs. n. 42/04, allorquando era già stata rilasciata dal Comune la autorizzazione paesaggistica- sarebbe da reputarsi *inutiliter data*; d'altra parte, si tratterebbe di atto intervenuto allorquando si sarebbe già perfezionato il silenzio assenso *ex art. 17-bis* della legge n. 241/90; nella fattispecie, invero, già in data 11 ottobre 2017 il Comune aveva inviato alla Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e corredata di "*proposta favorevole all'accoglimento*" della istanza del ricorrente, così che la mancata, tempestiva, emanazione del parere della Soprintendenza avrebbe assunto significato di assenso, legittimando il Comune alla conclusione del procedimento, per tramite del rilascio della autorizzazione paesaggistica (oltre che del successivo titolo edilizio in sanatoria); in ogni caso, la richiesta istruttoria assumerebbe carattere pretestuoso e dilatorio, avendo il Comune di compiutamente trasmesso il fascicolo procedimentale già in data 11 ottobre 2017.

1.7. Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del gravame.

1.8. La causa, al fine, all'esito della discussione tenutasi nella udienza del 20 luglio 2021, veniva introitata per la decisione.

DIRITTO

2. Il ricorso è fondato, nei termini in appresso puntualizzati ed emersi anche all'esito della discussione, con assorbimento della ultima doglianza relativa alla sostanziale inesistenza dei presupposti per procedere alla richiesta integrazione documentale.

2.1. La richiesta di integrazione della documentazione avanzata dalla Soprintendenza, nella parte in cui pretenderebbe rimettere in discussione rapporti già divisati per tramite della *voluntas* provvedimento conclusiva del procedimento finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica –conclusosi effettivamente in data 10 aprile 2018- è illegittima, comechè intempestiva, e affatto inidonea a

scalfire l'assetto degli interessi, siccome definitivamente regolato dalla civica Amministrazione.

2.2. E ciò pur rimarcando, in uno con le statuizioni già rese in fattispecie “parzialmente” simile da questo TAR, la inapplicabilità *in subiecta materia* dell'art. 17-*bis* l. 241/90 e dell'istituto del silenzio assenso colà foggato, e pure a più riprese invocato dal ricorrente nel corpo del gravame introduttivo.

2.3. Va, all'uopo sempre in via liminare, rimarcata la applicabilità alla fattispecie *de qua agitur* della disciplina procedimentale compendiata all'art. 146 d.lgs. 42/04 e della scansione temporale colà tratteggiata.

2.3.1. E' ben vero, infatti, che l'art. 32 della legge 47/85, richiamato dall'art. 39, comma 1, l. n. 724/94, prescrive che “*il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto*”.

2.3.2. E, tuttavia, la citata norma vale a riconoscere –all'interno del procedimento finalizzato al rilascio del condono- autonoma e peculiare dignità all'intervento della Autorità preposta alla tutela del vincolo.

2.3.3. Trattasi, in altre parole, di norma che:

- nell'*an* e nel *quid*, tratteggia la *condicio* indefettibile dell'intervento nel procedimento della Autorità paesaggistica;
- nel *quomodo*, non può che rinviare ai moduli procedimentali che quell'intervento disciplinano e governano nel momento in cui la Autorità è chiamata ad intervenire.

2.3.4. In altre parole, la valenza precettiva dell'art. 32 l. 47/85 si sostanzia nella previsione del necessario intervento della Autorità paesaggistica, non mai *fissando in forma statica* le forme procedimentali attraverso cui quell'intervento deve dispiegarsi; forme che non possono che essere governate, anche in ossequio al principio *tempus*

regit actum, dalla disciplina vigente al momento della emanazione dell'atto di competenza della Autorità.

2.3.5. In questo senso, *indi*, deve intendersi il richiamo effettuato dalla giurisprudenza all'istituto del "rinvio mobile" che sarebbe contenuto all'art. 32 della l. 47/85: la norma, invero, nella parte in cui sancisce la natura indefettibile del parere favorevole della Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, costituisce per così dire una "clausola aperta", tale da essere *dinamicamente adeguata e riempita di contenuti* a misura del mutamento della disciplina che regge il *modus* di esplicazione della *voluntas* della Autorità che "gestisce e tutela" l'interesse paesaggistico.

2.3.6. Di qui la condivisibile affermazione per cui *"in considerazione della natura autonoma del procedimento di gestione del vincolo paesaggistico, il quale s'innesta nella disciplina del condono e il cui atto conclusivo - se favorevole - costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio, e del rilievo costituzionale dei valori coinvolti, deve escludersi l'ultrattività sine die di una disciplina, ormai superata, del modulo procedimentale di gestione del vincolo, a fronte della sua profonda modificazione, atteso che la Soprintendenza, secondo le previsioni a regime dell'art. 146 d.lg. n. 42 del 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2010, non esercita più un mero riesame successivo di legittimità (scaturente in un eventuale annullamento), bensì una funzione consultiva, mediante l'espressione di un parere preventivo di merito, obbligatorio e in alcune ipotesi anche vincolante. Pertanto, a fronte dell'intervenuta abrogazione dell'art. 82, comma nono, d.P.R. n. 616 del 1977, l'art. 12 del d.l. n. 2/1988, deve ritenersi abrogato per incompatibilità e non può fungere da fonte di disciplina del procedimento autorizzatorio in materia di condono edilizio; abrogato il citato art. 82, comma nono, è divenuto applicabile l'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in relazione a tutte le istanze (formulate in ogni tempo e che ancora non avevano dato luogo a un accoglimento o a un rigetto) volte ad ottenere una autorizzazione paesaggistica, per opere già realizzate o ancora da realizzare. Diversamente, sarebbe risultato in contrasto con la ratio dell'accentuazione dei poteri soprintendentizi nei procedimenti di valutazione della compatibilità*

paesaggistica collegati al rilascio di titoli edilizi, insita nel nuovo modulo procedimentale, escluderne l'applicazione proprio in un settore sensibile quale quello della sanatoria di interventi abusivi? (CdS, VI, 11 settembre 2013, n. 4492).

2.3.7. Per le esposte ragioni, indi, tenuto conto della data di trasmissione degli atti alla Soprintendenza (11 ottobre 2017), al procedimento in esame si applica l'art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004, in vigore a far tempo dall'1 gennaio 2010.

2.4. Può ora procedersi allo scrutinio delle doglianze articolate da parte ricorrente, iniziando da quella afferente alla asserita formazione del silenzio assenso *ex art. 17-bis l. 241/90* e che, come *supra* accennato, non può essere accolta (TAR Campania, VI, 26 agosto 2020, n. 3651).

2.4.1. Orbene, costituisce dato di fatto irrefutabile -siccome comprovato *per tabulas* - quello relativo alla tardività del contegno della Soprintendenza che:

- ha ricevuto la relazione tecnica illustrativa e la proposta del Comune, trasmessa l'11 ottobre 2017, in data 12-13 ottobre 2017;

- ha serbato un contegno affatto inerte per oltre 8 mesi, provvedendo soltanto in data 6 giugno 2018 –*non già ad emanare il parere*- bensì a richiedere documentazione integrativa;

- ha dunque impiegato uno *spatium temporis* lunghissimo per ravvisare pretese manchevolezze e lacune documentali, *ictu oculi* percepibili all'atto della ricezione e della protocollazione della nota del Comune.

2.4.2. Talchè, è giustappunto la entità inusitata del lasso temporale impiegato per la richiesta di “regolarizzazione/integrazione”, a deprivare di rilievo logico, prima ancora che giuridico, l'assunto della Soprintendenza circa il mancato “avvio del decorso” di esso termine, fino alla integrazione della documentazione.

2.4.3. *Il più contiene il meno.*

E, invero e a tacer d'altro:

- se la legge individua un termine di 45 giorni per il compiuto dispiegarsi della *potestas* consultiva *ex lege* demandata alla Soprintendenza;

- *a fortiori* tale termine non mai può essere superato nella ipotesi –quale quella che ne occupa- in cui la Amministrazione si limita, non già a rilasciare il parere, ma a semplicemente certare la incompletezza delle evidenze documentali trasmesse dal Comune.

2.4.4. E, tuttavia, la irrefragabile violazione del termine *ex lege* contemplato per l'apporto consultivo della Soprintendenza non integra *veruna fattispecie* di silenzio significativo a' sensi dell'art. 17-*bis* l. 241/90.

2.4.5. E ciò, anzitutto, in ragione della natura speciale della disciplina foggata all'art. 146 del d.lgs. 42/04, frutto della peculiare significanza e pregnanza che la tutela dell'interesse ambientale e paesaggistico riveste nel nostro ordinamento, in ossequio alla quale l'inutile decorso dello *spatium temporis* che connota la scansione del procedimento:

- non assume (tacita) significanza provvedimentoale;

- costituisce, per contro e al più, fatto devolutivo della competenza (cd. “silenzio devolutivo”), non arrestando il procedimento.

2.4.6. E, invero, siccome è testualmente dato leggere ai commi 9 e 10 dell'art. 146 d.lgs. 42/04:

- “*decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'Amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione*”; analogamente il comma 5 del ridetto art. 146 prescrive che il parere del soprintendente “*è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione*”; l'inerte contegno della Soprintendenza, devolve in funzione acceleratoria la *potestas* decisoria al Comune che dunque può procedere anche in assenza del prescritto parere;

la *ratio* della disposizione è chiara nel senso di impedire che il silente contegno della Autorità possa andare a detrimento dell'interesse, pure meritevole di tutela, alla celere definizione del procedimento;

- “*decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8*” [*id est*, il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere della Soprintendenza da parte del Comune] “*senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla Regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta*”; anche nella fase *stricto sensu* decisoria, indi, la inerzia del Comune e la violazione del termine *ex lege* contemplato per l'esercizio del potere non determina alcuna ipotesi di silenzio significativo, ovvero di consumazione del potere, facultando l'interessato a compulsare in via sostitutiva altro ente.

2.4.7. Di qui la incompatibilità delle speciali prescrizioni dell'art. 146 d.lgs. 42/04, rispetto a quelle contenute nella legge generale del procedimento amministrativo (art. 17-*bis* l. 241/90), ciò che ne determina *ex se* la applicabilità al caso di specie, in ossequio al principio per cui *lex specialis derogat legi generali*.

2.5. D'altra parte, sotto altro e concorrente profilo, va nondimeno rimarcato che l'invocato art. 17-*bis* della legge 241/90 costituisce norma volta ad assicurare stabilità e certezza delle situazioni giuridiche nei rapporti *tra le Amministrazioni*, al pari di quanto contemplato “*a latere*” privatistico dall'art. 21-*nonies* l. 241/90; e, invero, proprio sul decorso del tempo quale fatto che vale a consumare e precludere l'esercizio del potere, anche nei rapporti tra PP.AA., il nuovo art. 17-*bis* della l. 241/90 (sul silenzio assenso tra Amministrazioni) non a caso è stato posto a raffronto con l'art. 21-*nonies* che ci occupa; come affermato dal Consiglio di Stato in sede consultiva, “*a tale nuova regola generale [id est, l'art. 21-*nonies* l. 241/90] che riforma i rapporti 'esterni' dell'amministrazione con i privati, corrisponde – introdotta ad opera dell'art. 17-*bis* – una seconda regola generale, che pervade i rapporti 'interni' tra amministrazioni?*” (CdS,

comm. speciale, parere 13 luglio 2016, n. 1640; TAR Lombardia, I, 17 marzo 2020, n. 515).

2.5.1. Si verte, invero, in tema di “*rapporti orizzontali tra Amministrazioni (...) non essendoci, quindi – a differenza di quello che accade rispetto al silenzio-assenso di cui all’articolo 20 – un coinvolgimento diretto dei diritti del privato*” (CdS, 1640/16, cit.).

2.5.2. E ciò vale altresì a spiegare la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 17-bis che, nel sancire la applicabilità del silenzio assenso anche nel caso “*in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali*”:

- si discosta dalla regola generale di cui all’art. 20, comma 4, l. 241/90, che di contro nei “rapporti verticali” tra consociati ed Amministrazione esclude qualsivoglia ipotesi di silenzio assenso in materie “sensibili”, quali quelle ambientali e paesaggistiche;

- trova una ragionevole giustificazione proprio nel suo diverso spettro applicativo, afferente giustappunto ai rapporti orizzontali e *lato sensu* endogeni all’Apparato amministrativo.

Di talché, siccome rimarcato dal Supremo Consesso, la norma quivi invocata da parte ricorrente regola e governa esclusivamente i rapporti procedurali (per così dire “in orizzontale”) tra Amministrazioni, e *non anche quelli ad iniziativa di parte*, come in via paradigmatica è quello afferente alla domanda di condono edilizio, ovvero di autorizzazione paesaggistica (in sanatoria).

2.5.3. Il procedimento che ci occupa, invero, è strutturalmente ed ontologicamente connotato (con un rapporto per così dire “verticale”) dalla *iniziativa privata*: il rapporto, indi, intercorre pur sempre tra il privato e la parte pubblica, ancorché “collettivamente” articolata nelle diverse Autorità preposte rispettivamente alla tutela degli interessi edilizi ed urbanistici, nonché di quelli ambientali e paesaggistici.

2.5.4. Le superiori conclusioni sono, di poi, *expressis verbis* caratterizzanti il parere del Consiglio di Stato (1640/16), ove è testualmente dato leggere della inapplicabilità del silenzio assenso ai “*procedimenti ad iniziativa di parte che si svolgono presso un’Amministrazione competente a ricevere la domanda del privato ma rispetto ai quali la competenza sostanziale è di altra Amministrazione*”.

Ciò che avviene giustappunto nel caso della autorizzazione paesaggistica –che si innesta, nella fattispecie, nella più ampia fattispecie procedimentale del condono-ove il procedimento:

- è senz’altro ad iniziativa di parte;
- si svolge “*presso una Amministrazione*”, il Comune;
- è connotato dalla valenza decisiva del parere della Soprintendenza, effettiva titolare della competenza sostanziale, e a cui il Comune richiede la formulazione del parere non già nell’interesse proprio (dell’Ente) bensì in quello del privato.

2.5.5. E, invero, accedendo alla tesi propugnata da parte ricorrente, il vero beneficiario del silenzio assenso sarebbe il privato, avendosi, quindi, un’ipotesi di silenzio assenso nei rapporti (non endoprocedimentali tra Amministrazioni, ma) con i privati; ciò che è estraneo alla logica che permea la norma in esame.

2.6. D’altra parte, opinare per la applicazione dell’art. 17-*bis* l. 241/90 anche ai procedimenti ad iniziativa della parte privata integrerebbe, sostanzialmente, la abrogazione dell’art. 20, comma 4, l. 241/90 che, di contro, tale fattispecie di silenzio significativo espressamente esclude a tutela di interessi “sensibili” di rango anche costituzionale.

Un tale percorso ermeneutico è, dunque, impraticabile, conducendo a tacer d’altro ad una surrettizia e tacita abrogazione di una norma (art. 20, comma 4) espressa, e posta a presidio di interessi fondamentali.

2.7. A non dissimili conclusioni, infine, conduce anche il dato normativo relativo alla autorizzazione paesaggistica semplificata, per cui –a differenza della ordinaria

autorizzazione paesaggistica- l'applicabilità dell'istituto del silenzio assenso è *ex professo* stabilita dall'art. 11, comma 9, DPR 31/17, ove è testualmente dato leggere che “*In caso di mancata espressione del parere vincolante del soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'Amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica*”.

Di talché, *ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit*.

2.8. Orbene, esclusa la valenza significativa dell'inutile decorso del termine contemplato dall'art. 146 d.lgs. 42/04 (TAR Campania, VI, 26 agosto 2020, n. 3651; TAR Lombardia, II, 5/12/2018, n. 2738), può nondimeno essere agevolmente certata la illegittimità della nota tardivamente resa dalla Soprintendenza.

2.8.1. E, invero, siccome sopra ampiamente esposto, il silenzio, ovvero l'inutile decorso del termine contemplato per l'esercizio dei *munera* gravanti in capo alle Amministrazioni interessate, è ben contemplato all'art. 146 d.lgs. 42/04, che ne disciplina partitamente gli effetti, *devolutivi ovvero traslativi* del potere in capo ad altre Autorità.

2.8.2. Nella fattispecie *de qua agitur*, la inerzia serbata dalla Soprintendenza, ben oltre il termine di 45 giorni *ex lege* prescritto, si atteggia quale fatto giuridico costitutivo – *recte*, devolutivo o traslativo- della *potestas* per il Comune di procedere alla definizione del procedimento, esprimendo la *voluntas* provvedimento sulla “*domanda di autorizzazione*”, siccome testualmente contemplato all'art. 146, commi 5 e 9, d.lgs. 42/04.

2.8.3. Il provvedimento comunale del 10 aprile 2018, n. 417 –che di questa *potestas* costituisce estrinsecazione- ha *chiuso la fattispecie* procedimentale, cristallizzando l'assetto di interessi, in senso favorevole ai *desiderata* del ricorrente.

2.8.4. La validità ed efficacia di tale atto provvedimento, indi:

- poteva essere, eventualmente, incrinata solo all'esito della certazione giudiziale di vizi di legittimità, ovvero in seguito all'esercizio della potestà di riesame in autotutela ad opera della medesima Amministrazione civica, in ossequio al principio del *contrarius actus*;

- *non mai poteva essere scalfita, indi, dalla nota della Soprintendenza quivi gravata*, intervenuta *contra legem* e in guisa tardiva, allorché la fattispecie provvedimento si era già *conchiusa e perfezionata*.

2.8.5. Le conclusioni suesposte si appalesano coerenti con la esigenza di assicurare certezza e stabilità alle situazioni giuridiche discendenti da provvedimenti amministrativi, in funzione di tutela:

- “*a latere*” privatistico, dell'affidamento del privato, la cui sfera giuridica –ampliata dal potere amministrativo- non può tollerare una situazione di diuturna instabilità; di qui, unitamente agli ordinari termini decadenziali per la impugnativa in sede giurisdizionale, gli stringenti limiti temporali foggiate per l'annullamento di ufficio all'art. 21-*nonies* l. 241/90, con la fissazione di limiti invalicabili di preclusione/consumazione del potere pubblico nell'interesse dei consociati, al fine di consolidare le situazioni giuridiche soggettive favorevoli nascenti da atti amministrativi, e renderle non più perennemente “claudicanti”, siccome esposte in ogni tempo alla potestà di riesame della Amministrazione; e ciò, beninteso, sempre che il privato non abbia contribuito, con contegni riprovevoli e penalmente rilevanti, alla adozione di provvedimenti illegittimi (art. 21-*nonies*, comma 3, l. 241/90);

- *a latere pubblicistico*, a garantire la inoppugnabilità degli atti anche nell'interesse della Amministrazione, nella fattispecie di quella comunale.

2.8.6. E ciò tenuto conto, peraltro, che il medesimo Comune di:

- non ha i ravvisato i presupposti per avviare la potestà di riesame in autotutela *in allora, id est* a seguito della ricezione della gravata nota della Soprintendenza del 6 giugno 2018;

- ha, anzi e di più, successivamente emanato il definitivo titolo abilitativo in sanatoria, in data 5 luglio 2018.

3. Le peculiari connotazioni della controversia, e delle questioni giuridiche sottese, inducono a compensare *inter partes* le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il gravato atto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO